

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Seduta del 06/11/2018

FATTO

Il cliente, stipulato in data 10/08/2010 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 62 rate su 120, chiede il rimborso di € 1.406,39 a titolo di commissioni non maturate, dedotti € 161,82 già ristornati oltre il pagamento degli interessi legali dal reclamo al saldo. L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente la questione relativa alla legittimazione passiva dell'intermediario resistente, rilevabile d'ufficio, stante la sua intervenuta cancellazione dagli albi di cui all'Elenco generale ex art. 106 ed all'Elenco speciale ex art. 107 del T.U.B., a far data dal 23.10.2017.

Le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, alla Sez. I, § 3, precisano che per *“intermediari”* devono intendersi *“le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le suddette Disposizioni precisano poi che, *“fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo III del d.lgs. n. 141/2010, i riferimenti agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del T.U. e ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112 del T.U. sono da intendersi, rispettivamente, agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. e ai confidi iscritti nella sezione separata dell’elenco di cui all’art. 106 del T.U. (nel testo previgente)”*.

Orbene, il ricorso in oggetto è stato proposto in data 11/01/2018, momento in cui l’intermediario resistente risultava non più iscritto nell’albo “Intermediari ex art. 107 T.U.B. ante d.lgs. n. 141/2010”.

Per consolidato orientamento dei Collegi ABF, il procedimento può ritenersi correttamente instaurato solamente se, al momento della ricezione del ricorso, l’intermediario risulti effettivamente iscritto nell’albo e, nell’ottica di garantire certezza e semplicità procedimentale, si ritiene rilevante la data di protocollo del ricorso ai fini della verifica dell’iscrizione degli intermediari all’albo.

Conseguentemente, posto che il ricorso in esame è stato presentato in data 11/01/2018, lo stesso è da ritenersi inammissibile (cfr., fra le altre, decisione n. 9243/18 del Collegio di Roma e decisione n. 5608/17 del Collegio di Palermo).

Nella specie risulta che, effettivamente, l’intermediario è stato cancellato dall’elenco intermediari del T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia in epoca antecedente la proposizione del ricorso e che quindi non riveste più la qualifica di intermediario finanziario, avendo così cessato di partecipare al sistema ABF: va quindi rilevata la sua carenza di legittimazione passiva, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda della parte ricorrente nei suoi confronti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA